

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4029 del 27/07/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA LA FINESTRA SUL PO SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO" SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), FRAZIONE SAN NAZZARO, VIA CENTRO GRUPPO MANTOVA N. 2/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4167 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **LA FINESTRA SUL PO SOCIETÀ AGRICOLA**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "agriturismo con pernottamento" svolta nell'azienda sita in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Frazione San Nazzaro, Via Centro Gruppo Mantova n° 2/A.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **LA FINESTRA SUL PO SOCIETÀ AGRICOLA**, avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Argine San Giorgio n° 12, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) e trasmessa dall'Unione stessa con nota del 20/04/2017, prot. n° 4814 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/4584), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "agriturismo con pernottamento" svolta nell'azienda sita in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, Via Centro Gruppo Mantova n° 2/A;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota 23/05/2017, prot. n° 6275 (acquisita agli atti il 24/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/6142);

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (con carico organico generato pari a 35 A.E. e provenienti dai servizi igienici, dalla cucina e dal bar) vengono trattate mediante un sistema costituito da n° 4 fosse Imhoff, n° 6 degrassatori e da n° 2 filtri percolatori anaerobici (aventi potenzialità pari a 20 A.E. ciascuno);
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota 10/06/2017, prot. n° 5908 (acquisito agli atti il 13/06/2017 con prot. n° PGPC/2017/6937);

Preso atto che il Comune di Monticelli d'Ongina, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpae del 12/6/2017 prot. n. 6866) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la parte terza del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi, recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 69 del 19 giugno 2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LA FINESTRA SUL PO SOCIETÀ AGRICOLA** per l'attività di "agriturismo con pernottamento" svolta nell'azienda sita in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, Via Centro Gruppo Mantova n° 2/A;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28 luglio 2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LA FINESTRA SUL PO SOCIETÀ AGRICOLA** (C. FISC. 01643620337), avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Argine San Giorgio n° 12, per l'attività di "agriturismo con pernottamento" svolta nell'azienda sita in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, Via Centro Gruppo Mantova n° 2/A. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";
2. di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "Fiume Po", le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dai degrassatori, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- c) il pozzetto di ispezione posto a valle dei filtri percolatori deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

3. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fosse Imhoff, degrassatori e filtri percolatori) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto riportato nel parere espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina in ordine alla condizione contenuta nel parere idraulico A.I.P.O. (prot. n. 0017442 del 7/6/2013) formulato in occasione della realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue;

4. **di dare atto** che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.